

Codice A1419A

D.D. 16 aprile 2021, n. 528

Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino dell'Associazione di promozione sociale "Quindi ci sei APS" con sede legale nel Comune di Torino - C.F. 97758330019



ATTO DD 528/A1419A/2021

DEL 16/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale - sezione decentrata di Torino dell'Associazione di promozione sociale "Quindi ci sei APS" con sede legale nel Comune di Torino – C.F. 97758330019

Visti:

- la legge 7 dicembre 2000 n. 383 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" che, tra l'altro, prevede l'istituzione di registri su scala regionale e provinciale cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della medesima legge, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale;
- la L.R. 7 febbraio 2006, n. 7 e s.m.i. che istituisce il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, il quale si articola in una Sezione regionale e in otto Sezioni provinciali demandando ad un successivo provvedimento provinciale la disciplina dei procedimenti relativi alla sezione di competenza;
- il Regolamento d'esecuzione previsto dall'articolo 8 della L.R. n. 7/2006, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R;
- la Circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006, recante "Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale, istituito dalla L.R. n. 7/2006, e disciplinato dal Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R del 12 giugno 2006;
- la L.R. 29.10.2015 n. 23, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di associazioni di promozione sociale (allegato A);

- la D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

- il D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106, il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore";

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..."* nei relativi registri..... e... *"il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

Viste:

- l'istanza di iscrizione al Registro Regionale presentata dall'associazione di promozione sociale "Quindi ci sei APS", con sede legale nel Comune di Torino – C.F. 97758330019 ns. prot. n. 5809A1419A del 16/02/2021;
- la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione ns. protocollo n. 7177/ A1419A del 25.02.2021;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione della suddetta associazione ed in particolare:

- atto costitutivo registrato e redatto il 6.09.2012 e statuto modificato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15.12.2020 al n. 7082 serie 3;
- scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti;
- copia del bilancio consuntivo approvato e relativo verbale;
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e di atto di notorietà;
- relazione delle attività dell'associazione;

Vista l'istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Sanità e Welfare aventi sede a Vercelli, i cui esiti sono stati comunicati dal funzionario estensore della proposta del presente provvedimento alla Dirigente responsabile del Settore;

Considerato che l'associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in particolare:

- finalità civiche, solidaristiche e utilità sociale ai sensi art. 21 D.Lgs. 117/17;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 117/17;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'artt. 17 e 33 D.Lgs. 117/17;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali dell'art. 34 D.Lgs. 117/17;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 117/17;
- presenza dell'attività di interesse generale prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17;
- obbligo di formazione del bilancio e delle modalità di approvazione dello stesso;

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale dell'associazione di promozione sociale sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale;

Dato atto dell'avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Tutto ciò premesso,

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "Indirizzo politico - amministrativo", art. 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge 7 dicembre 2000 n. 383
- L.R. 7 febbraio 2006, n. 7
- D. Lgs. 3/7/2017 n. 117

DETERMINA

- di iscrivere al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte, sezione di Torino, in conformità ai requisiti previsti dal D. Lgs. 117/2017, la seguente associazione cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito specificato:

Numero iscrizione	di	Denominazione dell'organizzazione iscritta	Sede legale e codice fiscale
449/TO		Quindi ci sei APS	Comune : Torino Codice fiscale: 97758330019

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

L'iscrizione s'intende riferita alla sola associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

Come disposto dall'art. 6 comma 4 della L.R. n. 7/2006 e dall'art. 7 del Regolamento di cui al D.P.G.R. n. 5/R-2006, l'associazione iscritta deve comunicare a questa Direzione, entro 90 giorni dall'evento e pena la cancellazione dal Registro regionale, le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per consentire l'aggiornamento del Registro, oltre che le variazioni della rappresentanza legale e della composizione dell'organo di amministrazione.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta iscrizione al Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio